

## Capitolo 8 Scambi di servizi

### Art. 8.1 Portata e campo d'applicazione<sup>23</sup>

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali.

<sup>23</sup> Le Parti convengono che ogni settore o sottosettore o parte di un sottosettore iscritto esplicitamente nei propri elenchi di impegni specifici è coperto dalle disposizioni del presente capitolo, nonostante le possibili interpretazioni del campo d'applicazione settoriale definite nel presente articolo.

2. Per quanto concerne i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure che riguardano i diritti di traffico aereo né a misure in rapporto diretto con l'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatte salve le disposizioni previste dal paragrafo 3 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo. Si applicano le definizioni del paragrafo 6 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo, che sono inserite nel presente Accordo e che ne divengono parte integrante, *mutatis mutandis*.

3. Gli articoli 8.3, 8.4 e 8.5 non si applicano a leggi, ordinanze o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una rivendita commerciale.

## **Art. 8.2** Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) per «scambi di servizi» s'intende la fornitura di un servizio<sup>24</sup>:
  - (i) dal territorio di una Parte al territorio dell'altra Parte,
  - (ii) nel territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte,
  - (iii) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, tramite la presenza commerciale nel territorio dell'altra Parte,
  - (iv) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, tramite la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio dell'altra Parte;
- (b) per «servizi» s'intende qualsiasi servizio in qualsiasi settore ad eccezione dei servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi;
- (c) per «servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» s'intende un servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi;
- (d) per «misura» s'intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, ordinanza, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;
- (e) per «fornitura di un servizio» s'intende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio;
- (f) per «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» si intendono le misure relative:
  - (i) all'acquisto, al pagamento o alla fruizione di un servizio,
  - (ii) all'accesso e alla fruizione, in occasione della fornitura di un servizio, di servizi che secondo le Parti devono essere offerti al pubblico in generale,

<sup>24</sup> È inteso che un servizio fornito da un territorio o su un territorio che non è parte all'Acc. non è coperto da questa definizione, di conseguenza i diritti concessi dalle disposizioni del presente capitolo ai servizi forniti dal o nel territorio di una Parte non sono concessi a un servizio di questo genere.

- (iii) alla presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio dell'altra Parte;
- (g) per «presenza commerciale» s'intende qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale, anche mediante:
  - (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica o
  - (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza, nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio;
- (h) per «settore» di un servizio s'intende:
  - (i) con riferimento a un impegno specifico, uno o più, oppure tutti i sottosettori del servizio considerato, come specificato nell'elenco di una Parte,
  - (ii) altrimenti, l'intero settore relativo a tale servizio, ivi compresi tutti i sottosettori;
- (i) per «servizio fornito dall'altra Parte» s'intende un servizio fornito:
  - (i) dal territorio o nel territorio di tale altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altra Parte, o da un soggetto facente capo all'altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale, oppure,
  - (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche da un prestatore di servizi di tale altra Parte;
- (j) per «prestatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che fornisce un servizio<sup>25</sup>;
- (k) per «prestatore monopolista di un servizio» s'intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato del territorio di una Parte è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Parte come prestatore esclusivo di tale servizio;
- (l) per «consumatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che riceve o fruisce di un servizio;
- (m) per «persona» s'intende una persona fisica o una persona giuridica;
- (n) «persona fisica di una Parte» significa:
  - (i) per la Cina, una persona fisica che risiede nel territorio di una Parte e che, secondo la legislazione cinese, è cittadino cinese,

<sup>25</sup> Se il servizio non è fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia la persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i prestatori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale attraverso la quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al prestatore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

- (ii) per la Svizzera, una persona fisica che risiede nel territorio di una Parte e che, secondo la legislazione svizzera, è
  - (A) un cittadino svizzero, o
  - (B) un residente permanente della Svizzera;
- (o) per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- (p) per «persona giuridica dell'altra Parte» s'intende una persona giuridica che sia<sup>26</sup>:
  - (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione dell'altra Parte e che svolge un'importante attività commerciale nel territorio dell'altra Parte, o
  - (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale, posseduta o controllata da:
    - (A) persone fisiche dell'altra Parte, oppure
    - (B) persone giuridiche dell'altra Parte come definite al comma (i);
- (q) una persona giuridica è:
  - (i) «posseduta» da persone di una Parte se oltre il 50 per cento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte,
  - (ii) «controllata» da persone di una Parte se tali persone hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato,
  - (iii) «affiliata» ad un'altra persona se una di esse controlla l'altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona; e
- (r) le «imposte dirette» comprendono tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese le imposte sui redditi da alienazione di proprietà, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese, e le imposte sulle plusvalenze.

### **Art. 8.3**      Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS e le disposizioni previste nel proprio elenco di esenzioni applicate alla NPF di cui all'allegato VIII, per quanto concerne tutte le misure concernenti la fornitura di servizi ogni Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.

<sup>26</sup> Resta inteso che una persona giuridica che non soddisfa tutti i criteri di questa definizione è da considerarsi una persona giuridica di un qualsiasi terzo, di conseguenza i diritti concessi dalle disposizioni del presente capitolo alle persone giuridiche di una Parte non sono concessi a tale persona giuridica.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una Parte e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo Vbis del GATS.

3. Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 2, su richiesta dell'altra Parte deve adoperarsi per accordarle un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. La prima è tenuta, su richiesta dell'altra Parte, a offrirle adeguate opportunità per negoziare l'inserimento nel presente Accordo di un trattamento non meno favorevole di quello previsto dal precedente accordo.

4. Le disposizioni del presente capitolo non devono interpretarsi nel senso di impedire alle Parti di conferire o accordare vantaggi a Paesi limitrofi al fine di agevolare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

#### **Art. 8.4**            Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura di cui all'articolo 8.2 lettera (a), ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nell'elenco di cui all'articolo 8.17<sup>27</sup>.

2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte evita di mantenere o adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo altrimenti specificato nel suo elenco, sono le seguenti:

- (a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
- (b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica<sup>28</sup>;
- (d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di

<sup>27</sup> Se una Parte assume un impegno in materia di accesso al mercato relativamente alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo 8.2 lettera (a) comma (i) e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, la Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Se una Parte assume un impegno in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo 8.2 lettera (a) comma (iii), essa è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.

<sup>28</sup> Il par. 2 lett. (c) non riguarda misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi.

contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

- (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un prestatore di servizi può svolgere la sua attività; e
- (f) limitazioni alla partecipazione di capitale straniero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri individuali o collettivi.

#### **Art. 8.5**      Trattamento nazionale

1. Nei settori inseriti nel proprio elenco e considerando le condizioni e i requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi<sup>29</sup>.

2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso da quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o prestatori di servizi della Parte rispetto ad analoghi servizi o presentatori di servizi dell'altra Parte.

#### **Art. 8.6**      Impegni supplementari

Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi, le quali non devono essere contemplate negli elenchi di cui agli articoli 8.4 o 8.5 del presente Accordo, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'elenco come impegni supplementari.

#### **Art. 8.7**      Regolamentazione nazionale

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ogni Parte garantisce che tutte le misure d'applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrative in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, tribunali o procedure di ordine giuridico, arbitrale o amministrativo che provvedano, su richiesta di un prestatore di servizi interessato dell'altra Parte, ad esaminare tempestivamente le decisioni amministrative concernenti lo scambio di servizi e, se del caso, a definire

<sup>29</sup> Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre alle Parti di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i fornitori pertinenti sono stranieri.

opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

3. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure in materia di licenze siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio e che non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio. Ogni Parte garantisce che le procedure in materia di licenze non rappresentino di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.

4. Nel determinare se una Parte agisce in conformità con gli obblighi di cui al paragrafo 3, si terrà conto delle norme internazionali stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti<sup>30</sup> e applicate da tale Parte.

5. Nei settori in cui sono assunti impegni specifici concernenti servizi professionali, ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti dell'altra Parte.

#### **Art. 8.8** Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento delle norme o dei criteri necessari per l'autorizzazione e la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, le Parti tengono debitamente conto delle richieste dell'altra Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati nell'altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un'intesa con la Parte interessata o essere accordato autonomamente.

2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un qualsiasi Paese terzo, tale Parte offre all'altra adeguate possibilità di negoziare la propria adesione all'accordo o all'intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Qualora il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre all'altra adeguate possibilità di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.

3. Qualsiasi accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'Accordo OMC, in particolare all'articolo VII paragrafo 3 del GATS.

#### **Art. 8.9** Trasparenza

1. Ciascuna Parte provvede a pubblicare senza indugio e, salvo situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti d'applicazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del presente capitolo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali che riguardano o incidono sullo scambio di servizi di cui una Parte è firmataria.

<sup>30</sup> L'espr. «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi pertinenti di entrambe le Parti.

2. Qualora non sia possibile procedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, tali informazioni vengono comunque rese note al pubblico.
3. Nessuna disposizione del presente capitolo obbliga le Parti a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe ostacolare l'applicazione della legge o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di singole imprese, pubbliche o private.

#### **Art. 8.10**      Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1. Ciascuna Parte garantisce che i prestatori di servizi in regime di monopolio nell'ambito del suo territorio non operino, nel fornire il servizio nel mercato rilevante, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte secondo l'articolo 8.3 e di altri impegni specifici.
2. Nel caso di un prestatore monopolista di una Parte che, direttamente o attraverso una società affiliata, fornisca servizi non rientranti nei suoi diritti di monopolio e soggetti agli impegni specifici assunti da tale Parte, quest'ultima garantisce che il prestatore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove una Parte in via formale o di fatto:
  - (a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi; e
  - (b) impedisca in modo sostanziale la concorrenza tra tali prestatori nel suo territorio.

#### **Art. 8.11**      Pratiche commerciali

1. Le Parti riconoscono che determinate pratiche commerciali adottate da prestatori di servizi, salvo quelle contemplate dall'articolo 8.10, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare gli scambi di servizi.
2. Su richiesta dell'altra Parte, ogni Parte avvia consultazioni per eliminare le pratiche di cui al paragrafo 1. La Parte interessata esamina con particolare attenzione tale richiesta e coopera fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce eventualmente ulteriori informazioni alla Parte richiedente, ferme restando le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente sulla tutela di informazioni riservate da parte della Parte richiedente.

#### **Art. 8.12**      Sovvenzioni

1. Una Parte che ritenga di essere influenzata negativamente da una sovvenzione concessa dall'altra Parte può chiedere consultazioni ad hoc con l'altra Parte al riguardo. Quest'ultima Parte è tenuta ad accondiscendere a tale richiesta.
2. Le Parti esaminano le disposizioni concordate ai sensi dell'articolo XV del GATS al fine di integrarle nel presente capitolo.

**Art. 8.13** Pagamenti e trasferimenti

1. Fatti salvi gli impegni specifici e salvo nelle circostanze previste nell'articolo 8.14, una Parte evita di imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative agli scambi di servizi.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale (FMI), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformemente agli accordi statutari del FMI, purché le Parti evitino di imporre restrizioni a transazioni in capitale incompatibili con i rispettivi impegni specifici in merito a tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'Art. 8.14 o su richiesta del FMI.

**Art. 8.14** Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

Rientrano nel campo d'applicazione del presente capitolo tutte le restrizioni adottate o mantenute da una Parte a salvaguardia della bilancia dei pagamenti ai sensi e in conformità con l'articolo XII del GATS.

**Art. 8.15** Eccezioni generali

Fermo restando che tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in cui vigono condizioni analoghe o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente capitolo deve essere intesa in modo da impedire alle Parti di adottare o applicare misure:

- (a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico<sup>31</sup>;
- (b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, del mondo animale o vegetale;
- (c) necessarie a garantire l'osservanza di leggi e ordinanze che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi compresi quelli relativi alla:
  - (i) prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza di contratti di servizi,
  - (ii) tutela della vita privata degli individui in relazione all'elaborazione e alla divulgazione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche,
  - (iii) sicurezza;

<sup>31</sup> L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave.

- (d) incompatibili con l'articolo 8.5, purché la differenza di trattamento sia finalizzata a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace<sup>32</sup> di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi dell'altra Parte;
- (e) incompatibili con l'articolo 8.3, purché la differenza di trattamento risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

**Art. 8.16** Eccezioni in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata in modo tale da:

- (a) imporre a una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o
- (b) impedire a una Parte di adottare misure che la stessa ritenga necessarie per tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
  - (i) relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, allo scopo di approvvigionare un'installazione militare,
  - (ii) relativamente a materiali fissili e per la fusione oppure a materiali da essi derivati,
  - (iii) adottati in periodo di guerra o in caso di crisi nelle relazioni internazionali; o
- (c) impedire a una Parte di intraprendere azioni nell'adempimento dei propri obblighi secondo lo Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

<sup>32</sup> Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte a norma del suo sistema fiscale che:

- (i) si applicano a prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio della Parte o ubicati nella stessa;
- (ii) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della Parte;
- (iii) si applicano a non residenti o a residenti al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'adempimento degli obblighi;
- (iv) si applicano agli utenti di servizi forniti nel territorio o dal territorio dell'altra Parte al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori derivanti da fonti situate nel territorio della Parte;
- (v) operano una distinzione tra i prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in virtù della loro diversa natura della base imponibile; oppure
- (vi) determinano, attribuiscono o suddividono il reddito, l'utile, il guadagno, la perdita, la deduzione o il credito di soggetti residenti o di filiali o tra persone collegate o filiali della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.

I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nella lettera (d) del presente articolo e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o similari, a norma delle leggi interne della Parte che adotta la misura.

**Art. 8.17** Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti secondo gli articoli 8.4, 8.5 e 8.6. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:

- (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l'accesso al mercato;
- (b) le condizioni e le restrizioni riguardanti il trattamento nazionale;
- (c) gli obblighi relativi agli impegni supplementari di cui all'articolo 8.6; e
- (d) se del caso, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.

2. Le misure incompatibili con gli articoli 8.4 e 8.5 sono trattate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo XX paragrafo 2 del GATS.

3. Gli elenchi degli impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato VII.

**Art. 8.18** Modifica degli elenchi

1. Una Parte può modificare o ritirare un impegno dal proprio elenco in qualsiasi momento dopo un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'impegno, purché:

- (a) notifichi all'altra Parte l'intenzione di modificare o ritirare un impegno al massimo tre mesi prima della data prevista di attuazione della modifica o del ritiro;
- (b) una volta notificata questa intenzione all'altra Parte, le Parti si consultino e si adoperino per giungere a un accordo su un'adeguata indennizzazione.

2. Nel corso dei negoziati le Parti si impegnano a mantenere un livello generale di impegni reciprocamente vantaggioso che non sia meno favorevole per il commercio di quello previsto dagli elenchi degli impegni specifici prima dell'avvio di tali negoziati.

3. Se entro tre mesi le Parti non giungono all'accordo previsto nel paragrafo 1 lettera (b), la Parte che subisce il cambiamento può sottoporre la questione a un tribunale arbitrale costituito secondo le stesse procedure previste all'articolo 15.4 paragrafi 3–10. Tale tribunale presenta le proprie conclusioni su come procedere per garantire che venga mantenuto il livello generale degli impegni reciprocamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo. Alle procedure di tale tribunale arbitrale si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 15.6 e 15.7.

4. La Parte che richiede la modifica non può modificare o ritirare il suo impegno finché non ha operato i necessari adeguamenti in conformità con le conclusioni del tribunale sul fatto di sapere se le condizioni di cui al paragrafo 1 lettera (b) sono soddisfatte o meno ai sensi del paragrafo 3. La modifica e gli adeguamenti compensativi convenuti dalle Parti o conformi ai risultati del tribunale arbitrale sono integrati all'allegato VII nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 16.3.

**Art. 8.19** Riesame

Nell'ottica di liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi e di eliminare ogni discriminazione residua, le Parti riesaminano a cadenza biennale, o più spesso se così convenuto, i propri elenchi di impegni specifici e i propri elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo debitamente conto di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso nell'ambito dell'OMC. Il primo riesame ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

**Art. 8.20** Sottocomitato sugli scambi di servizi

1. Nell'ambito del Comitato misto è istituito il Sottocomitato sugli scambi di servizi (di seguito denominato nel presente articolo «Sottocomitato»).
2. Il Sottocomitato:
  - (a) sorveglia l'attuazione del presente capitolo;
  - (b) propone soluzioni reciprocamente condivise qualora sorgano problemi legati all'attuazione del presente capitolo;
  - (c) richiede e fornisce informazioni sulle rispettive leggi e ordinanze in materia di scambi di servizi;
  - (d) scambia informazioni sulle possibilità esistenti per i rispettivi prestatori di servizi di accedere al mercato dell'altra Parte;
  - (e) esamina le opportunità e i benefici di cui le Parti dispongono per migliorare e agevolare l'accesso al mercato per i prestatori di servizi dell'altra Parte;
  - (f) propone e discute suggerimenti per migliorare il funzionamento del presente capitolo; e
  - (g) svolge ogni altro compito assegnatogli dal Comitato misto.
3. Il Sottocomitato considera appropriata l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro.
4. Il Sottocomitato, la cui presidenza è esercitata congiuntamente, si riunisce una volta ogni due anni, salvo diverso accordo tra le Parti. Le riunioni possono svolgersi secondo qualsiasi modalità convenuta.
5. Il Sottocomitato comprende rappresentanti delle autorità di ciascuna Parte specializzati nei settori o negli ambiti da discutere.
6. Il Sottocomitato rende conto del proprio lavoro al Comitato misto.

**Art. 8.21** Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- allegato VI dell'ALS (Scambi di servizi);
- allegato VII (Elenchi di impegni specifici); e
- allegato VIII (Elenchi di esenzioni alla NPF).